

Rifiuto della figura genitoriale materna: alienazione parentale o incapacità genitoriale?

1) Il bambino che tiene al guinzaglio i genitori.

Il caso che viene esposto di seguito racchiude elementi che possono essere ricondotti ad una incapacità genitoriale materna ed altri inquadrabili nella condotta di alienazione parentale ad opera del padre; ne risulta una situazione particolarmente dannosa a carico del minore. Per tale ragione verranno approfonditi i temi della capacità genitoriale e della sindrome di alienazione parentale, facendo anche riferimento agli aspetti giuridici vigenti nel nostro ordinamento.

La coppia di coniugi nel maggio 2009 decide di separarsi a causa della condotta tenuta dalla moglie che, avendo una relazione extra coniugale, decide di abbandonare la famiglia. Di ciò non informa il figlio M che al momento del fatto aveva 7 anni.

La vicenda si presenta fin da subito molto complessa per l'alta conflittualità esistente tra i coniugi, in particolare nel marito, che non riusciva ad elaborare la notizia dell'abbandono da parte della moglie e porta in sé un'alta carica emotiva.

Il bambino fin da subito assume un atteggiamento ostile nei confronti della madre.

Per queste ragioni i legali della coppia consigliano un percorso di mediazione e di supporto alla genitorialità con la finalità di individuare le modalità e le tempistiche più opportune per l'applicazione del regime di affidamento condiviso del minore.

Durante gli incontri con le psicologhe, avvenuti nel luglio 2009, il bambino M interrogato circa le sue somiglianze con i genitori dice di aver preso dalla madre l'arroganza, pur non sapendo il vero significato del termine e invita il padre a spiegarlo al posto suo. Aggiunge che dalla madre avrebbe preso *le botte, la forza...la forza della mozzarella, la forza che invece di andare su va giù*.

Viene proposto al nucleo familiare di eseguire un disegno congiunto della famiglia, che viene ritenuto utile per osservare le modalità con cui M si relaziona con i genitori e i genitori a M. Le psicologhe propongono ai tre di disegnare una situazione ove siano ritratti insieme come famiglia, utilizzando ciascuno un pennarello di colore diverso che non potrà più essere scambiato. Il disegno congiunto permette di valutare la presenza/assenza di alcuni elementi variabili, come la cooperazione, competizione, il legame emotivo, le modalità di comunicazione di ciascuno membro, ecc. Da ciò emergono le modalità genitoriali al fine di valutare le risorse educative nonché eventuali difficoltà.

Il bambino sceglie i colori da utilizzare anche per conto dei genitori, i quali assumono un atteggiamento passivo come se fossero spettatori di ciò che compie il figlio.

Nel descrivere il disegno M dice:” comunque io ho già disegnato il mio cane, la mamma l’ho presa al collare..sono tre deficienti..una mamma un po’ cane, un bambino un po’ pagliaccio più che bambino e un papà pagliaccio” e lo intitola “I cagnacci con le pulci”, secondo M. i cagnacci si grattano a vicenda: Gerry 2 (la madre) gratta Gerry1 (il padre) e M. tiene il guinzaglio di tutti e due e gratta la lingua di Gerry 2(la madre). M. si rappresenta in mezzo alla mamma e al papà e tiene al guinzaglio entrambi.

Il disegno potrebbe rappresentare il desiderio di M. di tenere insieme i genitori, di creare un legame che gli consenta di mantenere entrambe le relazioni, nonostante l’allontanamento dei due.

Durante il colloquio individuale del minore appare che quest’ultimo stia effettuando una recita, come se proponesse argomenti appresi, riferendosi alla madre M. dice:”*e lei ogni volta mi dice ti strozzo e una volta mi ha strozzato non ti strozzo ti ammazzo mi ha strozzato sono andato dalla nonna e ha visto i segni in più io valgo soldi*”.

Viene richiesto a M. di ricordare quando e dove sono accaduti questi fatti, cosa avesse fatto per suscitare tale reazione nella mamma e come si sentiva.

Tali domande vennero proposte al fine di valutare il ricordo del piccolo e quindi l’attendibilità del suo racconto. Infatti, esiste ampia letteratura scientifica che evidenzia l’esigenza di valutare le dichiarazioni di un testimone, in particolare se minore, indagando sulla capacità del soggetto di distinguere tra realtà ed immaginazione. Tale capacità è individuata col nome di reality monitoring, mentre la capacità di riconoscere l’origine degli eventi e di riconoscere da quale fonte provenga il ricordo prende il nome di source monitoring.

Numerosi studi sul Reality Monitoring hanno messo in evidenza come i ricordi delle esperienze vissute realmente siano caratterizzati da informazioni percettive, contestuali e affettive. I ricordi di eventi realmente percepiti, in generale, dovrebbero avere molte più caratteristiche spaziali, temporali e contestuali rispetto a quelli internamente generati; dovrebbero possedere anche molti dettagli sensoriali, sebbene i processi di immaginazione probabilmente possano ugualmente produrre dettagli di questo tipo (De Leo, Scali, Caso , 2005).

M. non è stato in grado di descrivere l’episodio in cui la madre, a suo dire, avrebbe cercato di strozzarlo, più volte riferiva di “non sapere” o di “non ricordare” .

Appare significativo il seguente stralcio di colloquio:

Psicologa: tu prima hai detto che il nonno, la nonna e il papà sanno che puoi camminare e la mamma no (il padre recandosi all'appuntamento con la psicologa riferisce che il bambino si è fatto male e non riesce a camminare)

M.: se lo sapeva mi portava via

Psicologa: dove?

M.: a casa sua

Psicologa: chi ti ha detto questo?

M.: Papà però non c'entra nulla papà è proprio bravo è lui che mi ha difeso sempre...lui è proprio bravo me l'ha detto anche lui che non devo dirlo che se no voi dite che il bambino può fare quello..questo con la mamma ma io non posso fare nulla con la mamma se no mi prendo solo botte, ogni giorno botte, in più, se sto nel suo appartamento: uno non posso scappare da nessuna parte e due non c'è qualcuno che mi difende e quindi sono fregato

Psicologa: cosa ti ha detto il papà..prima hai detto il papà?

M.: che non devo dire le cose che mi ha detto lui però

Psicologa: cioè?

M.: che vale soldi è vero si capisce già...che la mamma vale soldi...che per la mamma io valgo soldi...si capisce perché ogni giorno chiede soldi.

Psicologa: a te li chiede?

M.: no a mio padre

Psicologa: tu come fai a saperlo?

M.: io cosa c'entro

Psicologa: non ho capito...a volte facciamo domande stupide ma ci servono per capire

M.: che lei vede soldi

Psicologa: cioè?

M.: cioè mi vede (?) dei sacchi di soldi

Psicologa: ma chi ti ha detto che per la mamma vali soldi?

M.: mio padre

Psicologa: e alla mamma hai chiesto se è vero? Che tu vali soldi?

M.: se provo a chiederglielo succede un casino un casino nel senso che lei poi ogni giorno mi picchia...lei mi lascia ogni volta il segno

Psicologa: ma scusa ma sembrava affettuosa con te la mamma ..spiegami

M.: eh lo fa...affettuosa...ma fa tutta una finta...anche lei è una finta..fa tutta una

finta...a me piace stare con lei che mi dà tutte le coccole ma vado da lei mi dà gli schiaffi e basta

Psicologa: quindi lei finge di farti le coccole per convincerti ad andare da lei e poi quando tu vai da lei ti picchia?

M.: annuisce...per usarmi per soldi ad esempio io scommetto che lei ha il coraggio se uno non ha un bambino che vorrebbe tanto averlo tanto tanto lei lo vende per i soldi...a lei interessa per i soldi

Psicologa: è un pensiero che hai fatto tu o te l'ha detto il papà?

M.: mi sembra

Psicologa: mi sembra cosa?

M.: l'ho pensato io

Psicologa: quando l'hai pensato?

M.: quando l'ho pensato? Adesso

M: mia madre scommetto che lei se trova un lavoro non gliene frega niente...fa fare tutto a mio padre...lei non vuole lavorare in poche parole

Psicologa: come fai a saperlo?

M: me lo sento

Psicologa: te lo senti o te lo ha detto qualcuno?

M lo sento

Psicologa: in base a cosa?

M: dal cuore

(..)

M: mio padre ha detto delle verità

Psicologa: quando te le ha dette queste verità?

M: quando mi ha detto... non è che fossero bugie è proprio vero..gli schiaffi li ha dati per davvero.

Psicologa: questo tu lo sapevi anche se non te lo diceva papà? O te lo ha detto papà degli schiaffi?

M: è vero non è che poteva venirmi in mente me lo ha ricordato e basta

Psicologa: te lo ha ricordato ..non te la ricordavi tanto questa cosa degli schiaffi?

M: non tanto..dello strozzo me lo ricordavo..poi me l'ha detto papà e mi è venuto in mente ..mi è venuto in mente che sono andato da mio nonno e ho detto nonna nonna

Psicologa: quando te le ha dette queste cose? Quando ti sono venuti questi ricordi?

M: si...alcune volte me le ha dette oggi per dirlo a voi...però è tutto vero. Però mio padre dice che se provi a dire queste cose che ho appena detto che mio padre ha

detto questo poi mi portate da mia madre

Psicologa: noi ti portiamo dalla mamma? Dimmi bene la frase che ti ha detto il papà?

M: mio padre ha detto: questo non dirlo che sono stato io a dirtelo se no loro pensano che vuoi andare dalla mamma..voi mi portavate dalla mamma perché pensate che mio padre non ha detto..pensate che sono bugie e invece lui ha detto la verità...

M: fuma

Psicologa: e tu cosa vuoi?

M: che non fumi

Psicologa: perché?

M: perché ogni volta si toglie un po' di vita

Psicologa: quindi tu vuoi bene alla tua mamma?

M: e si ..è sempre la mia mamma eh...

(...)

M: glielo potete dire che ho detto che lui mi ha detto queste cose perché se glielo dico io mi picchia...no non mi picchia mi sgrida.

La psicologa conclude con queste considerazioni: "E' evidente che in questo momento M. è in seria difficoltà avendo il compito di sostenere il padre e quindi la scelta di rimanere con il padre a scapito della madre. Il bambino insiste nel ribadire che non vuole stare con la madre, anche se in realtà in sua presenza cerca continuamente il contatto fisico con lei e, durante il test, pur attribuendo solo ed esclusivamente punteggi negativi alla madre, riferisce di volerle bene.

M. fatica a riconoscere i suoi personali vissuti confondendoli con quelli del padre. (M: il papà non c'entra niente mio padre è bravo e la mamma c'entra) che non può mettere in discussione, pena la minaccia del legame affettivo con lui: si badi bene che questo non significa che il padre effettivamente minacci di allontanare il figlio se questo mostra amore verso la madre. La situazione appare invece molto più complessa poiché M. che è un bambino molto sensibile e intelligente, intuisce la profonda sofferenza del padre per l'abbandono della moglie e si pone quindi nei suoi confronti con modalità di stampo ripartivo, come se volesse lenire il suo dolore. Ecco quindi che il bambino aderisce alle modalità paterne di denigrazione dell'oggetto d'amore, rendendolo così meno desiderabile e quindi in ultima analisi, forse placando la sofferenza provocata dall'abbandono.

Il padre -se pur inconsapevolmente- trasmette al figlio un'immagine molto negativa della madre, e M. assorbe i suoi sentimenti e i suoi vissuti".

Successivamente M. inizia ad andare a casa della mamma accettando di buon grado di restare con lei tutta la giornata, senza pernottare. Tale percorso dura circa un mese e nell'agosto 2009 accade qualcosa che nessuno riuscì a capire: la madre telefona al padre dicendogli di andare a prendere immediatamente il bambino. A seguito di tale episodio M. rifiuta ogni contatto con la madre, anche telefonico e nelle occasioni di incontro diventa furente ed aggressivo nei confronti della mamma.

I genitori, sollecitati dai rispettivi legali nel corso dell'anno 2010 si recano nuovamente da una psicoterapeuta nella speranza di risolvere la grave problematica con l'intento di recuperare il rapporto madre-figlio. Nel frattempo il padre di M. ha una nuova compagna dalla quale ha avuto una bambina.

Il bambino viene sottoposto al C.A.T. e dai disegni e dall'interpretazione del test emerge il desiderio di M. di porre fine alla "guerra" in atto tra i genitori e tra se stesso e la madre, attraverso uno spazio di "tregua", di "riposo", dove ci sia la possibilità di elaborare la perdita dell'unione della precedente famiglia e dove si possa, nel tempo, passare dalla guerra alla pace.

A parere della psicologa M. ha bisogno di iniziare a percepire il rapporto tra i genitori non più come conflittuale ma un rapporto dove il conflitto lascia pian piano spazio ad una relazione che se non è più quella di amore tra i coniugi, almeno possa essere quella di un rapporto civile ed equilibrato.

Analizzando la vicenda si evince che il bambino ha subito in pochi mesi due abbandoni da parte della madre, che non si è mai occupata da sola del figlio, ma sempre con il supporto della nonna paterna, delegando a quest'ultima l'esercizio delle cure parentali. Verosimilmente i processi di accadimento e di attaccamento sopra menzionati non si sono attivati nella loro integrità nel caso di specie, rendendo il rapporto madre-figlio molto fragile e precario. Inoltre, a seguito dell'abbandono della casa coniugale da parte della madre, non accettata dal padre, è verosimile si sia innescato un processo di denigrazione e svalutazione della madre ad opera del padre e dei nonni paterni, anche se inconsapevole e con l'intento di proteggere il figlio.

E' eloquente l'asserzione del minore in merito ai presunti schiaffi dati dalla madre, allorquando afferma: "mio padre ha detto: questo non dirlo che sono stato io a dirtelo se no loro pensano che vuoi andare dalla mamma..voi mi portavate dalla mamma perché pensate che mio padre non ha detto..pensate che sono bugie e invece lui ha detto la verità..."

E' evidente che il minore sia stato istruito circa i comportamenti della madre nei suoi confronti, con la probabilità di aver creato nella mente del bambino dei ricordi che

non corrispondono alla realtà dei fatti, ovvero relativi ad avvenimenti forse mai accaduti.

2) Processo di attaccamento e capacità genitoriale

Che cosa rende un genitore capace?

Ovviamente non soltanto il concepimento e la nascita di un figlio.

La capacità genitoriale è qualcosa di diverso dalla mera “nascita”, lo si evince esaminando i procedimenti di adozione, dove gli organi a ciò preposti, indagano circa l’attitudine di una coppia di coniugi a costituire una coppia di genitori.

In questa fase, vengono sondati aspetti caratteriali, emozionali, attitudinali sulla base di tests, analisi, colloqui che determinano nel giudicante la convinzione o meno che gli aspiranti genitori possano davvero in un futuro essere tali e così accogliere un bambino nella loro vita.

La capacità di essere genitore, secondo il nostro diritto vigente, si sostanzia, anzitutto, negli obblighi di mantenere, istruire ed educare i figli.

L’art. 147 cod. civ., dettato per la famiglia coniugale, ma esteso nella sua portata sostanziale anche alla famiglia di fatto già dall’art. 30 della Costituzione, dispone che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

In relazione all’aspetto psicologico, è importante sottolineare come tra il genitore e il figlio debba instaurarsi un legame affettivo profondo, particolarmente duraturo considerato “unico e insostituibile”. In particolare, il legame affettivo che nasce tra genitore e figlio è caratterizzato dall’intervento di due sistemi comportamentali complementari, ovvero il sistema di attaccamento e il sistema di accadimento (George e Solomon, 1999).

Il sistema di accadimento include tutti quei comportamenti messi in atto dal genitore che si prende cura del figlio, ovvero comportamenti diretti ad assicurare alla prole il benessere nel momento in cui il genitore percepisce da parte del figlio il messaggio di pericolo reale o potenziale.

Qualora venga attivato il sistema vengono messi in atto quei comportamenti di vicinanza che hanno lo scopo di assicurare protezione al bambino.

Sicché, perché si possa parlare di relazione sana ed equilibrata tra genitore e bambino saranno necessari la coesistenza dei seguenti elementi: nutrimento,

accudimento, educazione, ecc. ove l'accudimento rappresenta l'elemento imprescindibile in relazione ad un corretto sviluppo psicosociale del bambino.

Il sistema di attaccamento ha invece la funzione di garantire la sopravvivenza attraverso il conseguimento e il mantenimento della vicinanza ad altro individuo della propria specie, considerato idoneo a fornire aiuto, conforto e protezione, qualora si presenti una minaccia di pericolo.

E' molto importante l'adattamento della coppia all'arrivo del figlio, che dipenderà dall'età, dalla personalità, dalla abilità di coping e problem solving del genitore.

Il processo di adattamento inizia già durante la fase della gravidanza ove alcune coppie vivono l'evento come positivo, altre invece come momento di stress. L'arrivo di un figlio comporta una profonda modifica dei ruoli, è inevitabile una modifica delle relazioni tra i coniugi.

I genitori devono presentare buone capacità di coping, ovvero devono essere in grado di adottare quelle strategie cognitive e comportamentali idonee a fronteggiare le situazioni stressanti, nonché di problem solving, ovvero l'insieme dei processi per analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche.

Inoltre, è importante precisare che la condotta parentale attivata dai genitori sarà determinata dalla rappresentazione mentale che il genitore ha del proprio figlio e della reazione che ha con lo stesso.

La capacità genitoriale pertanto può essere definita come l'idoneità a prendersi cura del minore.

Pertanto è evidente come la sola "nascita" del figlio non sia sufficiente a rendere idoneo un genitore ad esercitare la propria genitorialità, infatti perché si sviluppi un corretto ed equilibrato vincolo affettivo nei confronti del figlio devono coesistere diversi fattori. In primis la personalità e la sensibilità individuale, che ovviamente varieranno da donna a donna. Alcune diventano madri quando sono ancora immature, altre non hanno ricevuto cure e amore durante l'infanzia e non sono in grado a loro volta di darlo adeguatamente.

L'amore materno viene considerato il punto di partenza per la formazione di una personalità sana. La psicoanalista Helene Deutsch in proposito ha scritto: "L'essenza di tale amore è che non esige nulla, non ha limiti e non pone riserve: esso è complementare al primo atteggiamento del bambino verso sua madre, quando egli trova in lei la forma atta a soddisfare tutti i suoi bisogni. La sola ricompensa diretta che la madre può aspettarsi dal figlio è qualcosa di inerente allo stesso amore materno: cioè la gioia che egli esiste e stia bene".

3) L'alienazione parentale.

Durante la separazione dei coniugi dove ci sono minori, spesso i coniugi entrano in conflitto per l'affidamento del figlio adottando tutti i sistemi per denigrare ed infangare la personalità dell'altro onde uscirne come il genitore "migliore" per l'affidamento della prole.

Questa battaglia purtroppo colpisce, nell'immediato, il figlio che risente delle tensioni tra i genitori, viene strumentalizzato e, oltre a subire il trauma della separazione di mamma e papà, è costretto a sottostare alla guerra tra i genitori.

In queste dinamiche conflittuali non è raro incontrare genitori che, pur di "vincere" la causa, programmano un lavaggio di cervello del proprio figlio affinché veda nella persona dell'altro genitore soltanto lati negativi ed inizi lentamente a staccarsi, fino a rifiutarlo quasi del tutto.

Secondo Gardner, siamo in presenza della sindrome di alienazione parentale quando viene manifestato da parte del figlio un ingiustificato atteggiamento di denigrazione da parte del figlio nei confronti di un genitore del tutto normale. La PAS in sostanza si realizza quando vengono enfatizzati difetti o carenze di scarsa importanza.

Gardner individua otto manifestazioni della sindrome di alienazione parentale, così riassumibili:

- 1) campagna di denigrazione, ove il genitore programmatore giunge a non rimproverare tale comportamento del figlio nei confronti dell'altro genitore, anzi può arrivare a favorirlo;
- 2) il bambino giustifica il suo atteggiamento di denigrazione e rifiuto dell'altro genitore con spiegazioni deboli o assurde;
- 3) Assenza di ambivalenza, ovvero il genitore programmatore viene descritto dal bambino senza difetti, mentre il genitore alienato viene descritto come "tutto negativo";
- 4) Il bambino si manifesta come autonomo ed indipendente nei propri pensieri rispetto al genitore programmatore; egli si dimostra come soggetto non influenzato dal genitore alienante.
- 5) Il bambino si unisce al genitore alienante, assumendo una posizione esclusivamente a favore del genitore alienante.
- 6) Il bambino non avverte alcun senso di colpa per le denigrazioni rivolte al genitore alienato, anzi sembra non provare alcun sentimento di empatia o vergogna per il

comportamento tenuto.

- 7) Il bambino spesso utilizza frasi o parole nei confronti del genitore alienato che difficilmente possono essere conosciute ed apprese da un bambino di quella età.

- 8) In alcuni casi la denigrazione si estende anche ai familiari del genitore alienato e il bambino si sente autorizzato a trattare con le stesse modalità denigratorie anche questi ultimi.

Questi sintomi possono essere presenti anche solo in parte nel bambino oggetto di alienazione parentale, soltanto nei casi più gravi saranno presenti tutte e otto le casistiche.

Al fine di giungere ad una corretta valutazione della PAS Gardner ha aggiunto altri quattro criteri cui fare riferimento e più precisamente:

1) spesso il minore alienato tende ad adottare scuse assurde, pur di non vedere il genitore non affidatario nei giorni previsti per la frequentazione;

2) il rapporto che intercorre tra il minore soggetto di PAS ed il genitore programmatore può considerarsi esclusivo e quest'ultimo si comporterà all'esterno come se tutto fosse nella perfetta normalità.

3) Il figlio alienato ogni volta che si trova in compagnia del genitore alienato potrebbe comportarsi volutamente in modo tale da farlo arrabbiare per avere il pretesto di ritornare con l'altro genitore.

4) È di fondamentale importanza comprendere come erano i rapporti tra il bambino ed il genitore alienato prima della separazione. In quanto, punto focale per eseguire una esatta valutazione della PAS è il deterioramento della relazione, avvenuto DOPO la separazione, mentre, prima del conflitto tra i genitori, il bambino aveva un rapporto equilibrato e sereno con il genitore alienato.

4) Sindrome di alienazione parentale lieve, media e grave.

A seconda della presenza integrale o parziale di tutti i sintomi previsti da Gardner si potrà avere una sindrome che si manifesta con diversa intensità, individuabile in tre livelli:

- **lieve:** è particolarmente difficile individuare la PAS in questo stadio poiché il bambino non manifesta evidenti ostilità nei confronti del genitore. Il genitore programmatore metterà in atto atteggiamenti di svalutazione nei confronti dell'altro genitore. Questo tipo di comportamento indurrà il bambino alla totale

mancanza di considerazione rispetto al genitore alienato.

- **medio**: si tratta del livello di intensità della PAS più diffusa, dove potranno essere individuati tutti gli otto elementi indicati da Gardner.

Non sarà assolutamente presente l'ambivalenza nei confronti dei genitori, bensì il bambino descriverà il genitore programmatore come sempre "positivo" ed il genitore alienato come sempre "negativo". Il bambino avrà difficoltà evidenti nel passare da un genitore all'altro e per difendersi attuerà meccanismi propri della patologia borderline, come per esempio l'onnipotenza, la dissociazione e la svalutazione. Infatti il bambino avrà maturato un senso di lealtà esclusiva nei confronti del genitore programmatore in conflitto con il sentimento di affetto che ancora prova nei confronti del genitore alienato.

Quasi sempre si avrà un coinvolgimento dell'intera famiglia che parteciperà alla campagna di denigrazione contro il genitore isolato.

Per riuscire ad ottenere una precisa diagnosi di PAS sarà necessario individuare e conoscere esattamente gli atteggiamenti posti in essere dal genitore programmatore, avviando successivamente un percorso di sostegno al minore diretti ad eliminare o ridurre la considerazione negativa da parte del bambino alienato nei confronti del genitore bersaglio.

- **grave**: secondo Gardner i casi di PAS gravi sono abbastanza rari. Il bambino vive un rapporto simbiotico con il genitore alienante, condividendo le sue paranoie, si tratta ovviamente di un rapporto patologico, "malato" che può portare all'insorgenza di un disturbo paranoide nel bambino. Gli atteggiamenti di quest'ultimo si concretizzeranno in rabbia, forte ostilità, paura dell'altro genitore; in genere gli incontri diventano quasi impossibili a causa del netto rifiuto del figlio di restare col genitore alienato, dal quale cercherà di fuggire.

5) **I diritti dei minori nell'ambito giudiziario in tema di affidamento.**

Merita precisare che ai sensi dell'art. 155 c.c. il minore ha il DIRITTO di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ma non ne ha il DOVERE. Pertanto, non può essere obbligato a frequentare un genitore contro la sua volontà.

In particolare la Convenzione sull'esercizio dei diritti del minore nel processo, emanata a Strasburgo il 26 novembre 1996, ratificata con Legge 20 marzo 2003 n

77 prevede:

art. 1:”Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell’interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio facendo in modo che possano, essi stessi tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un’autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all’esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori....Omissis”.

Art. 3:” Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- 1) ricevere ogni informazione pertinente;
- 2) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- 3) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Inoltre, sempre in materia di diritti internazionali riconosciuti ai minori, merita riportare alcuni articoli della Convenzione di New York del 1989:

Art. 3, I comma:”In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

Art. 12:” Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.”

E’ quindi evidente che facendo applicazione della legge internazionale in materia di diritti dei minori non si potrà prescindere dall’ascoltare il minore ogni qualvolta l’autorità giudiziaria si trovi nella condizione di dover assumere delle decisioni che lo riguardano.

In Italia è sempre maggiormente sentita l’esigenza di individuare delle linee guida in materia di diritti dei minori e a tal proposito si ricorda la Carta di Civitanova Marche del 1 dicembre 2012 che detta gli indirizzi giuridici per l’applicazione delle decisioni giudiziarie in tema di tutela dei diritti relazionali del/della minore,

individuando altresì un repertorio di buone prassi psicologiche e socio-sanitarie per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in tema di tutela dei diritti anche relazionali del/della minore a rischio di pregiudizio.

La Carta di Civitanova Marche si divide in due sezioni.

La prima sezione indica le linee guida di valenza giuridica formulate in riferimento alla normativa internazionale e nazionale, della giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione, originata con l'intento di tutela in ambito giudiziale dei diritti di adulti, bambini e adolescenti.

E' rivolta principalmente agli operatori del settore, ovvero giudici, pubblici ministeri, avvocati e consulenti.

La seconda sezione espone una serie di buone prassi da seguire nelle decisioni dei servizi socio sanitari ed autorità amministrative, al fine di sostenere e proteggere i diritti fondamentali del fanciullo a sviluppare la propria personalità anche nell'ambito della famiglia ove ogni bambino ha diritto di crescere, ad essere educato e rispettato.

Il principio guida della Carta è l'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo sopra citato.

Di notevole importanza è stata la stesura del Protocollo di Milano avvenuta il 17 marzo 2012, dove avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili e magistrati hanno voluto riunirsi per lavorare alla stesura di linee guida da seguire per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori. In particolare il Protocollo di Milano fa espresso riferimento ai principi enunciati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, redatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e dal Regolamento n. 2201/2003 Bruxelles II bis. Il Protocollo ha la finalità di guidare gli operatori e gli esperti nella valutazione delle condizioni per l'affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori, con lo scopo di garantire la tutela psicofisica dei minori e del loro benessere. Il Protocollo è stato redatto facendo esplicito riferimento al diritto alla bigenitorialità del minore, diritto che potrà venir meno soltanto a seguito di valutazione dell'inidoneità di un genitore, ricordando comunque che il bambino deve poter avere una relazione continuativa ed equilibrata con entrambi i genitori. Il 20 marzo 2013 la Cassazione Civile, Sezione I, Presidente Luccioli, ha emesso la sentenza n 7041 in materia di affidamento di minore con grave conflittualità tra

i genitori.

I coniugi si separavano consensualmente accordandosi per l'affidamento in via esclusiva alla madre, con regolazione degli incontri con il padre in progressivo aumento in relazione alla crescita del bambino.

Tuttavia il rapporto padre-bambino si rivelò ben presto gravemente pregiudicato e il padre decise di adire il Tribunale dei Minorenni ritenendo la madre quale responsabile dell'atteggiamento del minore. L'Autorità Giudicante investita della decisione, previa consulenza tecnica d'ufficio, pronunciava la decadenza della madre dalla potestà genitoriale sul minore, affidando quest'ultimo al servizio sociale del Comune, lasciando invariata la collocazione presso la madre.

Il padre presentava nuovamente ricorso al Tribunale dei Minorenni richiedendo che il figlio venisse allontanato dalla famiglia materna, con collocazione presso di se o i servizi sociali, diversi da quelli già individuati poiché ritenuti inadeguati.

Con decreto del 10 dicembre 2010 il Tribunale dei Minorenni rigettava la domanda di modifica di collocamento, disponendo l'affidamento del minore al Servizio sociale del Comune di (omissis) cui demandava di vigilare e sostenere il percorso di riavvicinamento del minore al padre.

Avverso tale provvedimento i coniugi proponevano reclamo ex art. 739 c.p.c.

Il padre asseriva che la permanenza del figlio presso la residenza della madre comportava un aggravamento alla situazione patologica, già diagnostica dal consulente tecnico d'ufficio e definita come "sindrome di alienazione parentale".

La madre insisteva per la reintegrazione nella potestà genitoriale chiedendo il rigetto delle pretese del marito.

La Corte di Appello di Venezia, acquisita la consulenza tecnica affidata allo psichiatra, prendeva atto che l'equilibrio psicofisico del minore risultava minato ed esposto a grave pericolo in relazione al forte conflitto di fedeltà nei confronti della madre. Veniva posto in evidenza come il rifiuto dei rapporti col padre del tutto ingiustificato dipendesse da un'alleanza collusiva tra la madre e il minore.

La Corte riteneva pertanto che fosse indispensabile collocare il minore presso il padre al fine di scongiurare il rifiuto e l'odio nutrito dal bambino verso il padre.

La Corte prescriveva altresì la programmazione di incontri con entrambi i genitori, sulla base di uno specifico e dettagliato programma psicoterapeutico.

Venne proposto ricorso in Cassazione dalla madre.

La Cassazione esprime una forte critica alla diagnosi della "sindrome di alienazione parentale" accolta dalla Corte di Appello, poiché teoria ritenuta priva

di basi scientifiche. Inoltre la Suprema Corte ritiene che la Corte di Appello abbia perseguito l'interesse del minore al di là dei principi di bigenitorialità e della necessità dell'ascolto del minore, sostenendo altresì che la PAS sia una teoria non consolidata sul piano scientifico e molto controversa, poiché il DSM non la riconosce come sindrome o malattia. Sembra infatti che, nonostante i numerosi dibattiti in materia, il nuovo DSM che dovrebbe essere pubblicato nel corso del mese di maggio 2013 non contempli la PAS in quanto non sembra aver ottenuto finora i requisiti fondamentali che ne assicurano la validità a livello scientifico, rimanendo fuori, almeno per questa edizione, dalla classificazione dei disturbi mentali.

Per tali ragioni la Corte ha pertanto accolto il ricorso della madre.

La pronuncia sopra esposta nega pertanto validità alla teoria della "sindrome di alienazione parentale" di Gardner poiché non fondata su basi scientifiche riconosciute. Ciò nonostante volendo meglio analizzare la ratio della decisione assunta dalla Suprema Corte, quest'ultima ritiene non possa parlarsi di PAS in quanto il consulente tecnico d'ufficio osservava che il minore cambiò il proprio atteggiamento di rifiuto nei confronti del padre, riavvicinandosi con la massima naturalezza ma per un periodo irrisorio, ovvero appena non fu scongiurato lo scampato pericolo di una involuzione giudiziaria svantaggiosa per la madre. Tale fatto, secondo la Corte è distonico rispetto alla diagnosi di PAS, in quanto, così recita la decisione: "omissis...non è dato comprendere come una vera e propria patologia psichica, indotta da elementi che evidentemente sfuggono – obbedendo a meccanismi interiori e profondi – a qualsiasi consapevolezza, soprattutto da parte di un bambino, possa essere compatibile con la descritta mutevolezza di comportamenti verso il genitore "alienato", evidentemente frutto – come si sostiene in maniera abbastanza esplicita – di suggerimenti, induzioni o suggestioni, provenienti da situazioni di carattere esterno e contingente".

La Corte sostiene infine che, pur volendo concedere validità scientifica alla teoria della PAS, molti dei suoi elementi individuati da Gardner non sono presenti nel caso di specie.

In conclusione la Corte sembra aver deciso per l'esclusione della PAS, criticandone la validità scientifica della teoria, ma principalmente poiché dall'analisi dei fatti non sono emersi comportamenti di rifiuto talmente gravi e persistenti da ritenere il minore in una situazione patologica.

avv. Barbara Giroto.

Bibliografia:

- La sindrome di alienazione parentale- Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno all'altro genitore

Giuffrè Editore 2008 – Guglielmo Gulotta, Adele Cavedon, Moira Liberatore

- Compendio di Psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa

Giuffrè Editore 2011- Guglielmo Gulotta

- Carta Civitanova Marche del 1 dicembre 2012

Indirizzi giuridici per l'applicazione delle decisioni giudiziarie in tema di tutela dei diritti relazionali del/della minore e repertorio di buoni prassi psicologiche e socio-sanitarie per l'attuazione dei provvedimenti giudiziali in tema di tutela dei diritti anche relazionali del/la minore a rischio di pregiudizio.

- Protocollo di Milano del 17 marzo 2012

- Sentenza n 7041 del 20 marzo 2013 della Corte di Cassazione Civile, Sezione I –
Dott.ssa Luccioli Maria Gabriella – Presidente – Dott. Campanile Pietro –
Relatore

- Psicologia e vita – Mario Farnè – Andreina Sebellico

- Il diritto di famiglia – III Filiazione e adozione – G. Bonillini – G. Cattaneo -
UTET